ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI CONSERVATORI
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Via Logoteta 6
89125 Reggio Calabria
T +39 965 81 33 45
F +39 965 81 33 44
E architettireggiocalabria@archiworld.it
PEC architettireggiocalabria@oappc-rc.it

Comunicazione del Presidente

Prot. 2227

Data: 23.09.2016

Spett.le Città di Reggio Calabria

c.a.
SINDACO,
avv. Giuseppe Falcomatà
sindaco@pec.reggiocal.it

ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI,
avv. Angela Marcianò
assess.llpp@pec.reggiocal.it

DIRIGENTE SETTORE LAVORI PUBBLICI,
Ing. Marcello Romano
m.romano@pec.reggiocal.it

p.c.
CNAPPC - Consiglio Nazionale degli Architetti, Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori

Rif. nota 2910 del 23/9/2016

Oggetto: Bando concorso di idee per la definizione di soluzioni architettoniche, ambientali e funzionali delle seguenti infrastrutture comunali: - asse viario del Lungomare Calabria; - asse viario del Viale Matteotti; - Piazzetta della Borgata Giardini; - Piazzetta interna negli isolati 87/88 nel Quartiere Tremulini; intervento area c.d. Tempietto.
Segnalazione profili di non conformità al DLgs 50/2016

In relazione al bando in oggetto, a seguito della pubblicazione sul sito istituzionale di codesto Ente il 29 luglio u. s., sono pervenute a questo Ordine, diverse segnalazioni da propri iscritti, circa presunti di elementi di incompatibilità alla vigente normativa regolante la materia. Facendo proprio quanto osservato dal CNAPPC, cui è stato richiesto un parere qualificato in merito, si porta all'attenzione di codesto Ente, al fine di apportarne le necessarie modifiche in autotutela, che gli artt. 11 e 17 del citato bando non sono conformi alla vigente normativa in materia.

In particolare occorre evidenziare che

- quanto previsto all'art. 17 del bando, relativo alla facoltà con la quale l'Amministrazione banditrice, "*a suo insindacabile giudizio, si riserva la possibilità di conferire al vincitore l'incarico*

per i successivi gradi di progettazione e l'eventuale direzione dei lavori", non appare in linea con la normativa vigente, (rif. art. 156 co. 6 DLgs 50/2016). Al riguardo la competente Autorità di Vigilanza si è espressa più volte (da ultimo con la Determinazione n. 4/2015), chiarendo che tale facoltà deve essere esercitata e si esaurisce nel bando di gara. In particolare, nella Delibera n. 307/2002, aveva precisato: "*L'amministrazione o dichiara nel bando di avvalersi della possibilità di affidare al vincitore l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva, o dichiara di non avvalersi di tale opportunità, ma non può discrezionalmente riservarsi la facoltà di affidare o meno l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva al vincitore del concorso. D'altra parte la norma non offre interpretazioni diverse: la possibilità di affidare l'incarico non può essere intesa come riserva dell'amministrazione di affidare a suo insindacabile giudizio*"

- anche la previsione dell'art. 11 del bando, per cui per la validità delle sedute della commissione giudicatrice non è richiesta la presenza di tutti i suoi componenti, appare in contrasto con la vigente normativa e i prevalenti pronunciamenti giurisprudenzali. E' principio consolidato, infatti, che la Commissione, in quanto collegio perfetto, debba operare nella pienezza dei suoi componenti e le sue decisioni debbano sempre essere assunte dal plenum (C.d.S. IV, 12 maggio 2008 n. 2188; C.d.S. IV, 05 agosto 2005 n. 4196; C.G.A.R.S. sez. giurisd., 21 luglio 2008 n. 661).
- per quanto riguarda la previsione dell'art. 6 del bando, circa il requisito richiesto per il capogruppo (anzianità di iscrizione all'Albo inferiore a 5 anni), si ritiene che tale previsione, sebbene non sia preclusa anche alla luce del contenuto dell'art. 156, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, (sebbene relativo alla seconda fase di un concorso in due gradi), non appare tuttavia congruamente motivata, essendo in ogni caso obbligatoria, per espressa previsione di legge, la partecipazione di almeno un c.d. "giovane professionista" nel caso di raggruppamenti temporanei, fra i soggetti ammessi.

Per quanto sopra riportato, si invita pertanto Codesta Spett. Amministrazione a voler prendere in debito conto la normativa di legge vigente e le determinazioni dell'Autorità di Vigilanza che si è espressa in materia e onde consentire la massima partecipazione, evitando eventuali contenziosi che dilatano i tempi di realizzazione delle opere, a prorogare la scadenza dell'avviso pubblico coerentemente alla data di pubblicazione delle modifiche e chiarimenti. In caso contrario saremo, nostro malgrado, costretti a trasmettere il bando all'ANAC per le relative valutazioni e determinazioni.

In attesa di Vs riscontro, si porgono distinti saluti.

Il Presidente
Arch. Patrizia De Stefano